CAMERA DEI DEPUTATI N. **4792**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

Nuovi interventi in campo ambientale

Presentato il 17 aprile 1998

(Relatore: **SCALIA**)

NOTA: La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 9 luglio 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, dopo il comma 1 sia inserito il seguente: « 1-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, si suggerisce di sostituire le parole: « organismi di gestione » con le seguenti: « enti di gestione »;

il comma 6-*quater* risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo e come tale troverebbe miglior collocazione in un atto di indirizzo;

al comma 8-*bis*, secondo periodo, appare necessario coordinare il riferimento ivi contenuto al comma 8, che risulta soppresso;

al comma 10-*bis*, si segnala l'opportunità di prevedere un congruo lasso di tempo, antecedente alla data di entrata in vigore della legge, in riferimento al quale considerare il personale comandato.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione (Giustizia),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4792,

esprime

NULLA OSTA

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 1, comma 1, sia sostituito dal seguente: « 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato e integrato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni »;

all'articolo 1, comma 6-*ter*, le parole da: « 1.350 milioni » alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: « 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 »;

all'articolo 2, comma 5, le parole: « lire 1.000 milioni per il 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000 »;

l'articolo 2, comma 5-*bis*, sia modificato aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « , utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco »;

l'articolo 2, comma 6, sia modificato aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « e del Lagonegrese »;

all'articolo 2, comma 7, le parole: « di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 »;

all'articolo 2, comma 8-*bis*, sia chiarito che l'onere di 300 milioni annui a decorrere dal 1998 è volto a fronteggiare i costi relativi unicamente ai cinque membri della segreteria tecnica di nuova nomina, restando i costi relativi agli altri cinque membri a carico delle risorse già stanziate dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 394 del 1991 e dall'articolo 4, comma 12, della legge n. 344 del 1997;

l'articolo 2, comma 10-*bis*, sia riformulato in modo tale da stabilire che il trasferimento, secondo le procedure dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nei ruoli organici degli enti parco del personale attualmente comandato presso i medesimi potrà avvenire solo nei limiti dei posti disponibili nella pianta organica di tali enti e che la pianta organica delle amministrazioni di provenienza del personale in questione dovrà essere corrispondentemente ridotta;

all'articolo 3, comma 1, le parole: « di lire 3.600 milioni per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « di lire 1.800 milioni per l'anno 2000 »;

all'articolo 3, comma 5, le parole: « di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1999 » siano sostituite dalle seguenti: « di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000 »;

all'articolo 4, comma 3, siano quantificati gli oneri per il funzionamento del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, ivi istituito, e per le indennità spettanti ai membri dello stesso Comitato e agli esperti di cui esso può avvalersi, fermo restando che tali oneri sono coperti a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996;

l'articolo 4, comma 5, sia sostituito dal seguente: « 5. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito del programma nazionale di bonifica di cui all'articolo 1, comma 3, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annui per cinque anni, a decorrere dall'anno 1998 »;

l'articolo 4, comma 9-*quinquies*, sia soppresso;

l'articolo 5, comma 1, sia modificato aggiungendo, dopo le parole: « dall'attuazione dell'articolo 1, » le seguenti: « ad eccezione del comma 6-*ter*, »;

l'articolo 5, comma 2, sia sostituito dal seguente: « 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 6-*ter*, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.300 milioni per l'anno 1998, a lire 10.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 7 e 8, pari a lire 615 milioni annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. »;

l'articolo 5, comma 4-*bis*, sia soppresso.

(Parere espresso il 2 luglio 1998)

PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

all'emendamento 1.24 del relatore, dopo le parole: « siti inquinati », siano inserite le seguenti: « ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni »;

all'articolo 4, comma 9-*quinquies*, vengano indicati i capitoli di bilancio o le unità previsionali di base di provenienza delle somme di cui è prevista la riassegnazione e venga specificata l'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente alla quale le stesse si intendono destinare;

all'emendamento 2.38 del relatore sia aggiunta, in fine, la previsione che alla copertura dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza del personale in questione si provveda ai sensi della legislazione vigente.

(Parere espresso il 9 luglio 1998)

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione (Finanze),

esaminato il disegno di legge n. 4792,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « Istituti di credito », con la seguente: « Banche ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'A.C. 4792 « Nuovi interventi in campo ambientale », nel testo risultante dagli emendamenti approvati dall'VIII Commissione,

valutati gli aspetti di propria competenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*ter*, relativamente alle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime; all'articolo 4, commi 5-*bis* e 5-*ter*, relativamente ai programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree rientranti nella disponibilità dell'Autorità portuale di Genova; all'articolo 4, comma 9, relativamente alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale; all'articolo 4, comma 9-*quater*, relativamente alle procedure di pubblicazione dell'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) che all'articolo 4, comma 5-*bis*, le parole « l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi » siano sostituite dalle seguenti: « l'Autorità portuale di Genova predispone programmi »;

b) che all'articolo 4, il comma 9-*quater*, sia sostituito dal seguente:

« 9-*quater*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con proprio decreto, ogni tre anni, le caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione (Attività produttive),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4792;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 5-*bis*, aggiungere le parole « sulla base dell'apposito accordo di programma stipulato con i Ministeri, gli enti

locali e le parti sociali interessate » per l'ottimizzazione del piano di risanamento ambientale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la destinazione di parte delle aree a verde e servizi di quartiere;

introdurre una disposizione per cui l'accordo di programma preveda che: la destinazione dei 195 miliardi sia finalizzata esclusivamente nella *ex* area delle produzioni « a caldo » trasferita all'Autorità portuale; vi sia l'obbligo per l'Autorità portuale di presentare un piano industriale per tale area, al fine di assicurare una reindustrializzazione produttiva dopo la bonifica; vi sia l'obbligo di presentazione di un piano industriale da parte dell'azienda ILVA per la definizione dei tempi e dell'espansione delle lavorazioni a freddo; i due piani industriali garantiscano in tempi certi e definiti il reimpiego agli attuali livelli occupazionali;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire nelle previsioni circa i beneficiari delle agevolazioni previste per l'acquisto dei veicoli a minimo impatto ambientale in sostituzione o rinnovo di autoveicoli del parco esistente, anche le imprese esercenti, servizi di taxi-bus e le imprese esercenti la raccolta di rifiuti per l'acquisto di veicoli a metano;

valuti la Commissione di merito la possibilità di sostituire all'articolo 4, comma 9-*quater*, le parole « pubblica l'elenco delle » con le seguenti: « emana un decreto contenente le ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 2, comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: « tra gli esperti di cui al precedente comma 8 » con le seguenti: « nell'ambito del contingente integrativo di esperti previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 4792, recante nuovi interventi in campo ambientale;

premesso che:

il disegno di legge prevede, ai commi 6-*bis* e seguenti dell'articolo 2, l'istituzione di un « Santuario dei cetacei » nell'Alto Tirreno Mar Ligure;

tale zona di tutela biologica risulta già istituita in forza del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1991;

la Commissione Agricoltura, prendendo atto delle posizioni espresse dalla Commissione Ambiente e dal Sottosegretario all'ambiente Valerio Calzolaio, ha sospeso l'esame di una proposta di legge recante norme per la salvaguardia della pesca e delle risorse di « Posidonia Oceanica » (a. C. 3552), in considerazione del varo e del successivo esame, da parte della Camera, del disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge n. 4972 dedica alla « Posidonia Oceanica » soltanto il comma 10 dell'articolo 2, che prevede l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni annue per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della « Posidonia » stessa, mentre la proposta di legge n. 3552 si pone obiettivi più ampi, ispirati al rispetto dell'evidente relazione tra la salvaguardia della « Posidonia » e la tutela delle risorse ittiche, che implica il coinvolgimento anche del Ministero per le politiche agricole, competente per quanto attiene a queste ultime;

considerato che i contenuti della proposta di legge n. 3552 potrebbero essere trasfusi nel disegno di legge all'esame della Commissione Ambiente; qualora ciò non avvenisse, la Commissione Agricoltura si riserverebbe ulteriori valutazioni circa l'eventuale seguito dell'esame della proposta di legge n. 3552;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 maggio 1991, che prevede l'istituzione di una zona di tutela biologica (« santuario per la protezione dei cetacei ») nell'area del mar Ligure compresa tra Punta del Mesco-Capo Corso e Cap d'Antibes non soddisfi già l'esigenza ispiratrice del comma 6-*bis* dell'articolo 2 e se non risulti pertanto opportuno dare maggiore rilevanza al « santuario »;

appare opportuno che gli interventi previsti dall'articolo 1 possano essere affidati anche ai consorzi di bonifica che siano già adeguati alla cosiddetta « fase ambientale », cui potrebbero essere attribuite le operazioni di studio ed esecuzione degli interventi stessi, ai sensi dei commi 3 e 4;

valuti la Commissione di merito se non sia il caso di inserire nel disegno di legge disposizioni volte a prevedere l'utilizzazione di tecnici con titolo di studio ad indirizzo agricolo e forestale per la predisposizione degli studi, delle ricerche e degli interventi di tutela e valorizzazione ambientale di interesse agricolo, quali quelli previsti al comma 1 dell'articolo 1, ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater*, 9 e 10 dell'articolo 2 e al comma 8 dell'articolo 4;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero per le politiche agricole e degli organismi del Ministero stesso, nell'ambito di competenza dello stesso, anche al fine di contenere ed ottimizzare le spese per l'attività di ricerca e di studio a carico del Ministero dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda siccità, desertificazione e tutela delle risorse biologiche del mare;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare esplicito riferimento, al comma 6 dell'articolo 4, ad un rappresentante del Corpo forestale dello Stato quale componente della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992, come già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

e con la seguente condizione:

il comma 10 dell'articolo 2 sia sostituito dai seguenti:

« 10. Al fine di contribuire alla salvaguardia della qualità dell'ambiente marino, tutelarne il valore economico, prevenire l'estinzione delle risorse biologiche minacciate dei fondali ed assicurare la conservazione dei biotipi dei litorali e la pescosità dei mari italiani la presente legge ha come obiettivo quello di prevenire ogni tipo di azione od opera che, in modo diretto o indiretto, comporti il degrado o la distruzione della specie « Posidonia Oceanica ».

10.1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 10, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) approvare un programma di aggiornamento del censimento delle praterie di « Posidonia Oceanica »;

b) individuare le zone per l'effettuazione di eventuali reimplantazioni della specie;

c) individuare le attività che per tipologia e consistenza influiscono in modo diretto o indiretto sul degrado della specie e che possono provocarne l'estinzione o comunque la regressione;

d) predisporre programmi di ricerca *ad hoc* per il controllo del ciclo biologico della specie.

10.2. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10.1, è istituita, con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione, presieduta da un docente universitario esperto in una delle materie di cui alle lettere seguenti, composta da:

a) un esperto in botanica;

b) un esperto in biologia marina;

c) un esperto in ecologia;

d) un esperto in geologia marina;

e) due rappresentanti delle organizzazioni dei pescatori;

f) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in materia di tutela delle acque;

g) un rappresentante del Ministero per le politiche agricole;

h) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

10.3. La commissione di cui al comma 10.2 può avvalersi della collaborazione delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

10.4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 10, 10.1 e 10.2 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni per il triennio 1998-2000 ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sono autorizzati, nei limiti e sui presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-*bis,* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato e integrato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, i limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, nonché la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle at

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, **ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati** limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. **Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.**

2. *Identico.*

tribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse.

4. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando**, di norma,** il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

5. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie con istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti di credito interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,** un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse.

4. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

5. *Identico*.

6. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-*bis,* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato e integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è restituito allo Stato nella misura dell'aumento di valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

6. *Identico.*

7. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 7, comma 22, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, le parole: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 ottobre 1998 ».

8. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

ART. 2.

(Interventi per la conservazione della natura).

1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del

ART. 2.

(Interventi per la conservazione della natura).

1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. **Nelle aree naturali protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente, entro 90 giorni dalla**

Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, vengono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

3. *Identico*.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, **di intesa con** le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri **e Lagonegrese.**

4. Per i Parchi nazionali di cui al comma 3 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i Parchi nazionali di cui al comma **4** il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

	7. Il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, il decreto di istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo. All'Ente parco è affidata la gestione dei territori ricadenti nel Parco nazionale del Circeo, utilizzando le risorse già attribuite dal Ministero dell'ambiente all'organismo incaricato della gestione provvisoria del Parco.
6. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999, sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri.	**8.** Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999, sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri **e Lagonegrese.**
	9. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-*bis)*, è aggiunta la seguente: **«ee-*ter)* Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" ».**
	10. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 9, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
	11. Il Ministro dell'ambiente promuove le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 9 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.
7. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni a decorrere dall'anno 1998.	**12.** Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa **di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.**

8. Per una più rapida istituzione delle aree protette di rilievo nazionale terrestri e marine, previste dalla normativa vigente in materia, nei confronti degli esperti della segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nominati in data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 ottobre 1997, n. 344, gli incarichi sono prorogati o, se scaduti nel corso dell'anno 1998, rinnovati fino alla data di scadenza dei contratti del contingente integrativo di esperti previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

Soppresso.

13. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui cinque di nuova nomina e cinque prescelti nell'ambito del contingente integrativo di esperti previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Per l'istituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1998 ai fini della copertura degli oneri connessi all'assunzione dei cinque componenti di nuova nomina; agli oneri relativi agli altri cinque componenti si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

9. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-*bis,* comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di

14. Nelle aree di reperimento di aree protette marine, elencate all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, non sono rilasciate nuove concessioni di beni del demanio marittimo e di specchi acquei marini, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità e durata, né modificate nei contenuti le concessioni già assentite, fino alla formale istituzione del relativo parco o riserva marina. In caso di preminente interesse pubblico le concessioni di cui al presente comma vengono rilasciate dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente comunica alle regioni interessate le proposte di delimitazione delle aree di reperimento. Nei successivi sessanta giorni le regioni fanno pervenire al Ministero dell'ambiente le eventuali osservazioni e proposte di modifica delle proposte ricevute. Decorso tale ultimo termine, e sulla base di un'approfondita valutazione delle eventuali modifiche richieste dalle regioni, il Ministro dell'ambiente emana entro i successivi sessanta giorni appositi decreti per delimitare ciascuna delle aree di reperimento delle aree protette marine non ancora istituite.

15. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

16. *Identico.*

numero dieci unità di profilo professionale « ricercatore ». Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della Posidonia Oceanica, nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000.

17. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della Posidonia Oceanica, nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. **A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.**

18. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti resisi conseguentemente vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza del predetto personale si provvede ai sensi della legislazione vigente.

ART. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure pro-

ART. 3.

(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure pro-

fessionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

5. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti lo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di

fessionali, prevista all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire **1.800** milioni per l'anno 2000.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. Per la promozione e l'attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. *Identico*.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti lo stato dell'ambiente è autorizzato il limite di

spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1999.

6. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.

spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, **di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.**

7. *Identico*.

ART. 4.

(Disposizioni varie).

ART. 4.

(Disposizioni varie).

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e » sono sostituite dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o ».

1. *Identico*.

2. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: « è versato all'entrata del bilancio dello Stato » sono inserite le seguenti: « per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

2. *Identico*.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è inserito il seguente comma:

« 1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministro dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le in-

3. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è inserito il seguente comma:

« 1-*quater*. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministro dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le in-

dennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1 ».

dennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, **nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime ».**

4. Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è soppresso.

Soppresso.

5. Per consentire il risanamento, la valorizzazione e la destinazione ad attività produttive dell'area di Genova-Cornigliano, che si renderà disponibile a seguito della cessazione delle lavorazioni siderurgiche a caldo ivi effettuate, è autorizzato il conferimento all'Autorità portuale di Genova di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998. A tali fini, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di predisporre un apposito piano degli interventi, alla cui realizzazione provvede avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Il piano è sottoposto alla preventiva approvazione dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente. La vigilanza sull'esecuzione è affidata ad un Comitato di alta vigilanza nominato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da otto funzionari responsabili del settore designati uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dalla regione Liguria, uno dalla provincia di Genova e uno dal comune di Genova. Il Comitato di vigilanza può nominare una commissione, costituita

4. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito del programma nazionale di bonifica di cui all'articolo 1, comma 3, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per cinque anni, a decorrere dall'anno 1998.

5. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con il quadro normativo di carattere ecologico ed ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

da otto esperti di chiara e riconosciuta competenza, per il controllo e il monitoraggio degli interventi. I relativi oneri per il funzionamento e l'indennità degli organi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma e sono determinati con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 4, del sopracitato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.

6. L'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è sostituito dal seguente:

« *1*. La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera *f)*, della Convenzione di Washington. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composta da sette membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico, giuridico e sulle politiche comunitarie e internazionali, con specifico riferimento ai contenuti della Convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione ».

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-*ter*, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 650 milioni a decorrere dal medesimo anno, al fine di corrispondere i compensi e il trattamento di missione ai componenti della commissione di cui al comma 6, da determinare con le modalità di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993.

8. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla

8. *Identico*.

9. *Identico*.

10. *Identico*.

desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano di azione nazionale nel contesto del bacino del Mediterraneo, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

9. In attuazione del protocollo di intenti del 1º marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli dell'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dell'Accordo del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

11. *Identico.*

12. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: « costituiscono il » sono sostituite dalle seguenti: « sono obbligati a partecipare al ».

13. All'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi, ai produttori ed agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di adesione al CONAI ai sensi dell'articolo 38, comma 2 ».

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

15. Per la progettazione e la realizzazione nelle aree portuali di impianti polifunzionali per la ricezione e il trattamento di reflui urbani ed industriali, di morchie, di acque di zavorra, di sentina e di lavaggio delle navi, e per l'incenerimento di rifiuti provenienti da navi, sono riassegnate al Ministero dell'ambiente per il triennio 1998-2000 le somme già impegnate per una o più delle predette finalità e tuttora non utilizzate, provenienti da stanziamenti disposti ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 203, e dell'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, **ad eccezione del comma 8,** pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 9.300 milioni per l'anno 1998 e a lire 12.200 milioni a decorrere dall'anno 1999, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, lire 500 milioni per l'anno 1999 e lire 17.100 milioni per l'anno 2000, dell'articolo 4, commi 7 e 8, pari a lire 615 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 5, pari a lire 13.000 milioni annue per il triennio 1998-2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800

2. **All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 8, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.300 milioni per l'anno 1998, a lire 10.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi 9 e 10, pari a lire 615 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.**

Soppresso.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma **11**, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800

milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno 2000.

4. *Identico.*

PAGINA BIANCA

DDL13-4792A
Lire 1000